

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

TELEFAX

Roma, 17/04/96

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Dipartimento per la famiglia e la
solidarietà sociale

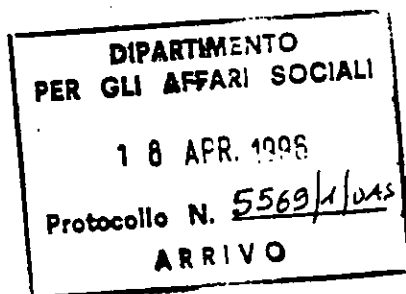
- Segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome

R O M A

e p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO
S E D E

2238

Prot. n. ~~2002~~-43/27-1 U.L.*Ron*

OGGETTO: Attuazione della legge 5.2.92, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Relazione annuale al Parlamento - Linee guida per le Regioni.

Si trasmettono, per le rispettive esigenze, evidenziate in oggetto, i dati a tutt'oggi fatti pervenire dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria e AA.GG.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AA.GG.
UFFICIO II

Prot. n. 155/96/BL/pp/ 3335

Al Sig. Capo della Segreteria O.G.

S E D E

OGGETTO: Attuazione della Legge n. 104 del 5.2.1992.

In riferimento alla nota del 27.3.96 Prot. n. 142/12 inviata dal Sig. Capo di Gabinetto, si comunica che i trasferimenti avvenuti nell'anno 1995, in base alla legge in oggetto, sono stati:

IV	qualifica funzionale - dattilografi	14
V	qualifica funzionale - operatori amministrativi e stenodattilografi	2
VI	qualifica funzionale - assistenti giudiziari	21
VII	qualifica funzionale - collaboratori di cancelleria	8
VIII	qualifica funzionale - funzionario di cancelleria	1
IX	qualifica funzionale - direttore di cancelleria	-
Totale		46

Si fa presente, inoltre, che non è stata richiesta alcuna astensione facoltativa, ai sensi dell'art. 33 della predetta legge.

Roma, li 10 APR. 1996

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(L. TRAPAZZO)

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AA.GG.

UFFICIO III

Prot. n.11956/8401

AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA
S E D E

OGGETTO: Attuazione della legge n.104/92.

In riferimento alla nota n.142/12 del 27.3.1996 del Gabinetto del Sig. Ministro, si comunica che i trasferimenti avvenuti nell'anno 1995, in base alla legge di cui all'oggetto, sono stati:

VII	Q.F.	-COLLABORATORI UNEP	4
VI	Q.F.	-ASSISTENTI UNEP	3
V	Q.F.	-OPERATORI UNEP	1

V	Q.F.	-COORDINATORE DI RIMESSA	-
IV	Q.F.	-CONDUCENTI DI AUTOMEZZI SPECIALI	7
IV	Q.F.	-ADDETTO AI SERVIZI DI PORTIERATO E CUSTODIA	-
III	Q.F.	-ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA	4

TOT. 19

Si rappresenta, inoltre, che la concessione delle aspettative facoltative compete (come del resto previsto dalle circolari n.1631/S/NIG/5789 dell'11.11.93 e n.419 del 4.10.95 - all.1 - 2) ai Capi degli Uffici giudiziari ove prestano servizio i singoli dipendenti.

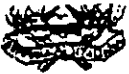
Allo stato, quindi, non è dato conoscere il numero delle aspettative concesse ai sensi dell'art.33, 1°, 2° e 3° co. L.104/92.

Ulteriori notizie in merito potranno essere comunicate all'esito dell'invio a questa Direzione Generale di tutti i prospetti riepilogativi richiesti ai fini statistici (all.3) a tutti gli Uffici giudiziari.

Roma, lì 13.4.1996

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(L. PONTECORVO)




Il Guardasigilli

Prot. 547011/1.1

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

26 GEN. 1995

0201

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto che il Ministro di Grazia e Giustizia in virtù dell'art. 37 della citata Legge n. 104/92, per la parte di competenza, con proprio Decreto deve adottare le modalità di tutela per i detenuti portatori di handicap;

Considerato che le misure e le modalità di tutela devono essere estese anche alle persone portatrici di handicap che siano in qualsiasi modo interessate all'accesso dei luoghi di detenzione o servizi ad essi annessi;

Considerato che la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 non prevede stanziamenti a favore del Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione delle opere di adeguamento degli immobili e per l'acquisto delle attrezzature necessarie;

D E C R E T A

Art. 1 - Ai fini dell'applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso gli istituti penitenziari sarà predisposta una sezione detentiva finalizzata ad ospitare i detenuti portatori di handicap, con un numero di posti proporzionato alla capienza dell'istituto.

Tale sezione detentiva sarà realizzata con le modalità di tutela a favore dei mutilati ed invalidi civili previste dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dal D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, fermo restando che dovrà essere comunque garantito il grado di sicurezza penitenziario necessario.

Saranno resi accessibili per tale sezione gli spazi per la socialità, per il trattamento ed il lavoro, qualora non realizzati all'interno della stessa.

Art. 2 - Tutti gli edifici o parti di essi facenti parte di un istituto penitenziario aperti al pubblico e frequentati da eventuali persone portatrici di handicap, quali uffici direzione, locali accettazione detenuti, locali colloqui e relativi spazi.

esterni pedonali e carrabili, dovranno essere realizzati in conformità alla già citata Legge 30 marzo 1971, n. 118 e D.P.R. 27 aprile 1978 n. 334.

Art. 3 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle nuove costruzioni e a quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti compatibilmente con la disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 4 - Per la traduzione dei detenuti portatori di handicap l'Amministrazione penitenziaria si doterà di automezzi predisposti ed attrezzati per l'uso specifico.

Art. 5 - L'applicazione del presente decreto decorrerà dalla data del visto dello stesso da parte della Ragioneria Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Roma, 17 GEN. 1995

IL MINISTRO

RAGIONERIA CENTRALE
presso il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VISTO
Roma 6-2-1995
Z. Fubrono

ALLEGATO N. 3.

RELAZIONI REGIONI E PROVINCE AUTONOME E BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA

BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA DELLE RELAZIONI INVIATE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME



*Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale*

Come si evince dalla documentazione inviata, peraltro solo da alcune Regioni, ai sensi dell'art.41, comma 8, 2° periodo, della L.n.104/92, sussiste una generale scarsa attuazione a livello regionale della Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

La detta attuazione, infatti, talvolta appare incompleta nonostante gli sforzi compiuti, tal'altra è abbozzata solo in via di principio per l'attività di indirizzo e di coordinamento svolta nei confronti delle Province, delle Aziende Sanitarie locali e dei Comuni ovvero è limitata ai soli compiti di ripartizione delle risorse.

In ogni caso il quadro generale in materia ribadisce e delinea il netto divario esistente tra le Regioni cosiddette forti e Regioni deboli del territorio nazionale.

Prescindendo dalle cause di una simile situazione già descritte in precedenza è possibile rilevare, da taluni rapporti di accompagnamento dei dati allegati (all.n.3), che le ragioni impeditive o comunque condizionanti sono da ricercare:

- nella inadeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione;
- nel fatto che la legislazione di riforma della sanità accentua la necessità di separazione delle funzioni sociali da quelle sanitarie, in un momento in cui la

realità operativa esige il consolidamento della integrazione in funzione della unità e globalità dei bisogni e degli interventi;

- nella carenza, a livello nazionale, di una normazione di principio che

a) definisca i profili strutturali, funzionali ed organizzativi dei centri socio-educativi, delle comunità alloggio, ecc;

b) dia legittimazione formale alle Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili di cui al D.P.C.M. del 22.12.89, le quali peraltro non sono previste dalla L.n.104/1992;

c) prefiguri omogenei profili professionali per gli operatori dei servizi, anche al fine dell'apprestamento di una adeguata formazione professionale nell'ambito di tutte le prestazioni;

d) qualifichi e riconosca quelle particolari forme di rapporto tra datore di lavoro e disabili che sono tuttora prive di regolamentazione normativa.

Si rileva, d'altra parte, sempre da taluni rapporti regionali, lo sforzo che impone l'attuale fase di transizione che impegna le Regioni a completare il dettato della riforma nazionale del sistema sanitario e contestualmente, attraverso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a ridisegnare l'assetto organizzativo per l'esercizio delle stesse.

L'obiettivo che solo talune Regioni si propongono esplicitamente (e tra queste sono escluse quelle del Sud dell'Italia ed alcune del Centro) è quello sostanziale di porre in essere un tentativo di organizzazione capace di garantire una reale ed efficace integrazione tra bisogno sociale e sanitario con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati.

In un simile quadro è peraltro da considerare quanto comunicato dalla Regione Piemonte secondo cui continua la propria attività il gruppo interassessorile costituito nel 1992 e coordinato dall'assessorato all'assistenza ed ai servizi sociali al fine di promuovere ed incentivare le azioni proprie dei vari settori competenti in materia ed il relativo raccordo degli interventi posti in essere dai servizi pubblici convenzionati e dal privato-sociale per i disabili.

Resta ferma l'esigenza diffusa e quasi sempre implicitamente sentita di dover procedere ad una precisa rilevazione dell'area di svantaggio tutelata dalla L.104/92, al fine di coglierne le differenziazioni che vi sussistono ed al fine di articolare e programmare interventi mirati e distinti in funzione delle necessità reali dell'handicap.

Diverse Regioni hanno provveduto o hanno in corso di perfezionamento accordi di programma tra soggetti pubblici coinvolti sul piano territoriale nell'apprestamento di misure varie di sostegno per i portatori di handicap. Ciò,

come è evidente, oltre ad essere conforme al dettato della legge regionale vigente, tende alla realizzazione di una coesione delle azioni svolte dai vari agenti pubblici competenti e, conseguentemente, a porre in essere un tentativo di conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione complessiva attraverso interazione e sinergie.

Interessante, infine, appare l'intervenuta istituzionalizzazione del "Diario dell'equipe del disabile" da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Diario, infatti, si manifesta utile "come strumento di memoria di storia personale del disabile per la segnalazione degli interventi realizzati nonché per informazione globale tra i diversi servizi".

Segue: ALLEGATO N. 3.

RELAZIONI INVIATE DALLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME

VALLE D'AOSTA